	CONSIGLIO DIRETTIVO – S.A.C.I.	
	Sindacato Amministratori Condominiali ed Immobiliari	
î.	Via Tomaso Monicelli n. 4 – ROMA	
	VERBALE DEL 27 maggio 2011	
	L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 10:30, presso la	
	sede Nazionale ANACI a Roma in Via Cola di Rienzo n. 212 si è riunito il	
- 175.1789	CONSIGLIO DIRETTIVO SACI.	
	Sono presenti o rappresentati per delega i sigg.ri:	
	ANTONIO PAZONZI	
	VINCENZO DI DOMENICO	
	FRANCO RAVAZZOLO	
	BURRELLI FRANCESCO SAVERIO delega A. PAZONZI	
,	BURCHIELLI SILVIA delega G. DE FILIPPIS	TO STATE OF THE ST
	GIUSEPPE MERELLO delega C. CERRINI	
	GIUSEPPE DE FILIPPIS	
	Sono altresì presenti:	
23	SERGIO BALESTRINI - Segretario Federale FENASALC	
	LOREDANA TANCREDI - Segretario Regionale SACI CAMPANIA	
	MARIA_ELISA RAVAZZOLO – Associata SACI	
	ALICE FIORANZATO – Segretario Territoriale FE. NA. S. A. L. C.	
*****	Assume la presidenza il dott. Antonio Pazonzi che chiama a svolgere il compito	
	di segretaria verbalizzante la dott.ssa Loredana Tancredi dando atto che il verbale viene	
	redatto con procedura informatica e sottoscritto dalle parti intervenute in proprio e per	
**	delega. Poiché gli "aventi diritto" al voto sono pari a 🕏 💢 🎞 🔾 , così come il quorum	
£ 6	1	

	costitutivo è pari a 🕏 (SATO) consiglieri, si dichiara valido il Consiglio per deliberare	
	sul seguente o.d.g.	
	1 – Comunicazioni in ordine alla politica associativa ed alla disdetta inoltrata alla	
	confederazione datoriale CNAI e CIP – CNAI (relazione dei Segretari Generali - ved	
	documentazione allegata); Ratifica di quanto eseguito dalla Segreteria Generale e	
	mandati conseguenti;	
	2 – Mandato alla Segreteria Generale per la costituzione dell'Ente Paritetico	
	Federale di Categoria (E.PA.F.) ed individuazione membri conseguenti;	
	3 – Mandato alla Segreteria Generale per la costituzione dell'Ente Paritetico	
	Federale di Categoria ed individuazione membri costituenti;	
•	4 – Approvazione degli atti da trasmettere alla Segretaria Nazionale per la ratifica e	
	per l'approvazione (vedi cons. direttivo Napoli di 11/2010)	
	5 – Varie ed eventuali.	
	Prende la parola il presidente dott. Antonio Pazonzi che informa i presenti sulle	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	attività fin ad oggi svolte spiegando compiutamente i rapporti con CNAI - CIP	Y
-	CISAL così come da documentazione in uno alla convocazione a tutti inviata che si	
•.	allega al presente verbale e ne è parte integrante.	Q/L
	Nello specifico vengono rappresentate le difficoltà incontrate nei rapporti con la	
	confederazione CNAI, le reazioni avute dalla stessa in seguito alle richieste legittime	
	presentate che hanno generato a distanza di quasi due anni dalla sottoscrizione	
	dell'accordo a dover necessariamente disdettare l'adesione al gruppo CNAI e tutti gli	
	organismi di sistema dallo stesso rappresentati (EMBOA EMMOA FORMOA ed	
	ERBOA regionali)	
<u> </u>	Il Consiglio Direttivo prende atto di tutte le azioni cautelative poste in essere dalla	
	Segreteria Generale, come si evince dagli allegati alla convocazione, e ratifica la nomina	
		V

	dell'organismo bilaterale FENASALC SACI per favorire la corretta liquidazione ed il	
	rispetto dei diritto di quanti hanno versato contributi al f.do di accantonamento a	
	sostegno del reddito così composta Presidente Vincenzo Di Domenico Membro	
	FENASALC Salvatore Sciortino membro SACI Carlo Cerrini della commissione di	
	quanto all'unanimità	
	Prende la parola Giuseppe De Filippis chiede: "quali possono essere le conseguenze	
	derivanti dalla disdetta alla confederazione CNAI sia per i lavoratori che per i datori	
• `	di lavoro?"	
	Risponde Franco Ravazzolo: "dall'accordo CNAI CISAL si rivela l'esistenza di	
	idonea assicurazione atta a tutelare i diritti acquisiti. Come SACI ci rendiamo disponibili	
	a vigilare sulla corretta applicazione dell'accordo anche dando l'eventuale necessaria	
	assistenza. Ciò a fronte di espressa richieste di soggetti SACI interessati".	
	Il consiglio direttivo all'unanimità dei presenti approva e fa proprie tutte le azioni e	
	gli atti effettuati dalla segreteria generale condividendone forme e contenuti e dà	
,	mandato alla stessa affinché attui tutte le procedure necessarie e conseguenti allo scopo	A
	di garantire la funzionalità del CCNL. A tal fine viene allegato e sottoscritto accordo del	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	27 maggio 2011 compensivo di sintesi retributiva e normativa conseguente agli accordi	
	SACI - FENASALC	
	Per il secondo e terzo punto viene data lettura delle bozze di atto Costitutivo e	
	Statuto relative all'Ente Bilaterale Paritetico e Fondo Interprofessionale. I presenti,	
	dopo una prima analisi e correzione/integrazione, decidono di perfezionare il lavoro	
	attraverso la condivisione a mezzo e-mail dei documenti per la stesura definitiva che	P
	dovrà essere predisposta entro e non oltre il 6 giugno p.v. I presenti all'unanimità	\\n\n\
٠.	danno mandato alla Segreteria Generale affinché costituisca l'En. Bi. F. Ente Bilaterale	
-	Federale ed il Fi O. I. Rondo Interprofessionale degli Operatori Immobiliari. I presenti	
	\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc	J

<u>.</u>	decidono di designare alla costituzione delle associazioni di cui sopra: ANTONIO PAZONZI, FRANCO RAVAZZOLO, VINCENZO DI DOMENICO,
	LOREDANA TANCREDI, CARLO CERRINI, GIUSEPPE DE FILIPPIS,
-	RICCARDO TARRINI e PATÈ LUCA
	Per il quarto punto all'od.g. i presenti all'unanimità approvano gli atti tutti e
	autorizzano l'invio degli stessi alla Segreteria Nazionale per la ratifica e approvazione
	oltre quelli già individuati nel consiglio direttivo di Napoli del novembre 2010.
	Alle ore 16:36 non avendo nessuno chiesto la parla e non avendo null'altro su cui
	deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea del che è il presente verbale redatto
	su n. 4 pagine tutte numerate dal n. 1 al n. 4, letto e sottoscritto.
	Il segretatio il presidente
	4

CCNL Saci – FeNaSALC del 22 ottobre 2009 Sintesi retributiva e normativa conseguente all'Accordo Saci – FeNaSALC sottoscritto a Roma il 21 aprile 2011

In data 27 maggio 2011, presso la sede Anaci Nazionale, in Via Cola di Rienzo 212 a Roma, dalle ore 10,30 circa, si sono incontrati:

- Il S.A.C.I. (Sindacato Amministratori Condominiali ed Immobiliari) rappresentato dal Segretario Generale Antonio Pazonzi e dai membri del Direttivo Nazionale Vincenzo Di Domenico, Carlo Cerrini, Franco Ravazzolo, Giuseppe De Filippis e dal Segretario Regionale campano Loredana Tancredi con l'assistenza di Maria Elisa Ravazzolo;
- La FE.NA.S.A.L.C. (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio) rappresentata dal Segretario Federale Sergio Balestrini con l'assistenza del Segretario Confederale Fulvio De Gregorio;

premesso che,

per effetto dell'Accordo in epigrafe, dal 31/05/2011 cessa l'applicazione contrattuale dei Titoli LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, l'Allegato 1, l'Allegato 2 e l'Allegato 3 del CCNL e, sempre dal 30/04/2011 sono soppresse le applicazioni contrattuali anche ai riferimenti del CCNL all'ENMOA, ENBOA, ERBOA, FORMOA, CNAI e Sostegno al Reddito contenuti negli articoli 1, 2, 3, 16, 26, 27, 35, 77, 120, 151, 156 e 164.

Le Parti concordano quanto segue:

A Si costituiscono i seguenti Enti Bilaterali:

- En. Bi. F.: formazione, sicurezza sul lavoro, pari opportunità, conciliazione, certificazione, interpretazione autentica CCNL e monitoraggio tipologie contrattuali particolari, secondo le previsioni del CCNL;
- F. I. O. I.: fondo di promozione e finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali e settoriali secondo le modalità previste dall'art. 118 della Legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto precede, dall'31/05/2011 cessa qualsiasi obbligo contributivo agli Enti Bilaterali previsti dal CCNL del 22 ottobre 2009 mentre, dall'1/06/2011, in loro sostituzione, saranno dovute le contribuzioni previste dalla seguente tabella:

Contributo Mensile 2,2% per 13 mensilità della P.B.N.C.M.

Prestazione	Contributo datore	Contributo layoratore	Contributo totale
Contrattuali Confederali	0,3%	0,1%	0,4%
S.A.C.I.	0,2%	-	0,2%
Organismi Bilaterali Federali Nazionali	0,6%	0,2%	0,8%
Commissioni Paritetiche Regionali/Provinciali	0,6%	0,2%	0,8%

NEL

		1	T
Totale	1,7%	0,5%	2,2%

Trattamento Economico Apprendisti

	RETRIBUZIONI APPRENDISTI*			
Livelli	PRIMO PERIODO	SECONDO PERIODO	TERZO PERIODO	
I	III livello PBNCM	II livello 95% PBNCM	II livello PBNCM	
П	IV livello PBCM	III livello 95% PBNCM	III livello PBNCM	
Ш	V livello PBNCM	IV livello 95% PBNCM	IV livello PBNCM	
IV	VI livello PBNCM	V livello 95% PBNCM	V livello PBNCM	
V	VI livello 90% PBNCM	V livello 90% PBNCM	VI livello 95% PBNCM	

C PBNCM per 13 mensilità conforme alla seguente tabella:

Livelli	Paga Base	Contingenza	PBNC
Quadro	1.408,15	541,85	1.950,00
I	1.111,17	538,83	1.650,00
II	966,15	533,85	1.500,00
Ш	771,72	528,28	1.300,00
IV	675,51	524,49	1.200,00
V	577,82	522,18	1.100,00
VI	504,75	517,25	1.022,00

In parziale sostituzione dei benefici citati nella Premessa del presente Accordo (Titoli, Allegati ed Istituti), solamente ai lavoratori ai quali NON siano stati applicati gli aumenti successivi all'incremento dell'1.01.2003 previsti dal CCNL del Terziario sottoscritto da Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, UilTucs - UIL e ConfCommercio od un altro trattamento retributivo personale di analogo valore, dall'1.01.2011 sarà annualmente riconosciuta una "Una Tantum", in aggiunta all'indennità sostitutiva di contrattazione di secondo livello, ove spettante, conforme alla seguente tabella, proporzionata all'orario ordinario settimanale praticato nel caso di tempi parziali:

Importo annuale <i>Una Tantum</i>
1.170,00
990,00
900,00
780,00
720,00
660,00
613,20

(DE)

Tale "Una Tantum" spetterà dalla decorrenza, per i dodicesimi d'anno effettivamente lavorato e sarà erogata con la retribuzione del mese di giugno successivo all'anno di maturazione (prima erogazione: giugno 2012).

In caso di cessazione anticipata, l'erogazione dei ratei maturati avverrà unitamente alla liquidazione delle competenze di fine rapporto.

L'"Una Tantum" non spetta agli Apprendisti, salvo diversa pattuizione nella contrattazione di secondo livello.

L'importo dell'"Una Tantum" sarà assorbito, fino a concorrenza, da qualsiasi trattamento differito eccedente la tredicesima mensilità, ivi compresi i benefici conseguenti alla contrattazione di secondo livello o da qualsiasi voce retributiva riconosciuta in sostituzione dell'ex "Sostegno al Reddito".

E Sempre in parziale sostituzione dei benefici citati nella Premessa del presente Accordo (Titoli, Allegati ed Istituti), dall'1.06.2011, gli importi lordi delle 32 ore di festività soppresse, non saranno più versati all'ENMOA. Da tale data ai lavoratori saranno riconosciute 2,67 ore mensili di permesso retribuito unitamente alle 16 ore (1,33 ore mensili) già previste dall'art. 110.

Quando, per effetto dell'allineamento retributivo, le 32 ore delle Festività soppresse siano state già incluse nella retribuzione dovuta, i lavoratori potranno optare di mantenere tale trattamento sostitutivo e godere di un corrispondente monte ore di permessi non retribuiti, ove richiesti, oppure rinunciare al trattamento sostitutivo ed ottenere l'accredito, quali permessi retribuiti, della quota mensile delle predette 32 ore delle Festività soppresse.

L'opzione dovrà essere omogenea per tutto il personale impiegato nello Studio.

Salvo nel caso dell'opzione dell'indennità sostitutiva di cui al paragrafo precedente, dall'1.06.2011 al lavoratore saranno, quindi, dovute 48 ore/anno complessive di permessi retribuiti, maturate per quote di 4 ore per ciascun mese integralmente lavorato.

Il godimento di tali permessi sarà regolamentato dall'art. 110 del CCNL.

F Si elimina la condizione ostativa alla retribuzione dei primi 3 giorni di carenza nel caso di malattia, infortunio extra-professionale e di infortunio professionale in itinere con prognosi inferiore ai 10 giorni (punto C dell'art. 127 del CCNL).

Inoltre, il trattamento di malattia previsto al punto C2 dell'art. 127 Titolo XLI del CCNL, è modificato nel senso che la percentuale garantita passa dal 65% al 70% della retribuzione giornaliera, mantenendo invariata le altre condizioni.

())81

Nel successivo punto C3 dell'art. 127 Titolo XLI del CCNL, la percentuale garantita del 75% passa all'80% della retribuzione giornaliera, mantenendo invariate le altre condizioni.

- G L'assicurazione prevista nell'art. 35 del CCNL a favore dei Quadri, e per il tramite dell'ENMOA, dall'01/06/2011 cesserà la contraenza con l'ENMOA e sarà sottoscritta dallo Studio. Restano confermate le condizioni minime presenti nell'ultimo punto dell'art. 35 del CCNL.
- H Dall'01/06/2011 dovrà, di conseguenza aggiornarsi, in tal senso, la tabella dell'art. 127 del CCNL e la Sintesi Contrattuale dell'Allegato 4.

Letto, confermato e sottoscritto Roma, 27 maggio 2011

S.A.C.I.

(Sindacato Amministratori
Condominiali ed Immobiliari)

Antonia Parcur

Antonia Parc

Cervin Care

SINTESI CONTRATTUALE

Il S.A.C.I., tenuto conto delle modifiche contrattuali intervenute, della disdetta anticipata del CCNL e della sua applicazione fino alla naturale scadenza per accordo tra la sola Federazione Sindacale (Fe.Na.S.A.L.C.) e datoriale (S.A.C.I.) di categoria, al solo fine di dare agli Operatori ed ai Consulenti del Lavoro uno strumento sintetico che agevoli l'applicazione del CCNL, ha predisposto la seguente "Sintesi Contrattuale".

Tabella 1: Note generali

AMBITO D'APPLICAZ	IONE DEL C.C.N.L. E LIMITI NUMERICI		
Dal 01/11/2009 al 31/10/	Dal 01/11/2009 al 31/10/2012		
Parti stipulanti datoriali	S.A.C.I.		
Parti stipulanti sindacali	FE.NA.S.A.L.C.; C.I.S.A.L.;		

Sfera d'applicazione: Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, tra i Datori di lavoro delle varie tipologie degli Studi Professionali d'Amministratori Condominiali ed Immobiliari o delle Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare, ed il loro personale dipendente e/o amministrativo, con estensione a tutte quelle attività similari che possono essere annoverate nel settore.

Tabella 2: Retribuzione in vigore dal 01/11/2010 (Art. 38 del CCNL)

Livelli	Paga Base	Contingenza	PBNC
Quadro	1,408,15	541,85	1.950,00
I	1.111,17	538,83	1.650,00
II	966,15	533,85	1.500,00
III	771,72	528,28	1.300,00
ΓV	675,51	524,49	1.200,00
V	577,82	522,18	1.100,00
VI	504,75	517,25	1.022,00

Tabella 3: Maggiorazioni orarie sulla PBNCM

Descrizione	Maggiorazione PBNCM*
Lavoro ordinario (art. 50, 51, 52 del CCNL): a. Ordinario festivo b. Ordinario notturno** c. Ordinario festivo notturno	10% 15% 20%
Lavoro straordinario (art. 53 del CCNL): a. Straordinario entro le 48 ore settimanali b. Straordinario eccedente la 48° ora settimanale c. Straordinario diurno festivo d. Straordinario notturno e. Straordinario notturno festivo	15% 25% 35% 40% 50%
Lavoro discontinuo (art. 47 del CCNL): a. Ordinario fino a 48 ore settimanali b. Straordinario dalla 48° alla 56° ora settimanale	nessuna 10%

MEN

c. Straordinario eccedente la 56° ora settimanale	20%
Lavoro parziale (art. 59 del CCNL): a. Variazione tempestiva prestazione a tempo parziale b. Supplementare (fino a raggiungere il 25% del normale orario di	5% 15%
lavoro) c. Supplementare nel tempo verticale	20%
Banca delle Ore (art. 116 del CCNL):	10%
a. Intensificazione b. Accredito (10% all'atto dell'intensificazione e 10% all'atto della	20%
cessazione) c. Retribuzione (10% all'atto dell'intensificazione e 20% alla	30%
liquidazione) d. Indennità minor preavviso:	0,20 euro/ora
 Da 72 a 24 ore; Da 24 a 0 ore. 	0,40 euro/ora

^{*} maggiorazioni da effettuarsi sulla PBNCM – Tabella 2 del presente Accordo
** per lavoro notturno si intende quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Tabella 4: Suddivisione dell'Apprendistato in periodi (Art. 67 del CCNL)

Livelli	Durata complessiva	Primo periodo	Secondo periodo	Terzo periodo
10	72	20	20	32
20	72	20	20	32
30	66	20	20	26
40	60	20	20	20
50	48	12	18	18

Tabella 5: Inquadramento e trattamento economico dell'apprendista (Art. 68 del CCNL)

RETRIBUZIONI APPRENDISTI*				
Livelli	PRIMO PERIODO	SECONDO PERIODO	TERZO PERIODO	
I	III livello PBNCM	II livello 95% PBNCM	II livello PBNCM	
II	IV livello PBCM	III livello 95% PBNCM	III livello PBNCM	
III	V livello PBNCM	IV livello 95% PBNCM	IV livello PBNCM	
ΙV	VI livello PBNCM	V livello 95% PBNCM	V livello PBNCM	
v	VI livello 90% PBNCM	V livello 90% PBNCM	V livello 95% PBNCM	

Tabella 6: Indennità sostitutiva in mancanza di contrattazione di 2º livello (Art. 129 del CCNL)

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	INDENNITA' SOSTITUTIVA IN MANCANZA DI CONTRATTAZIONE DI 2º LIVELLO DAL 01/01/2010
Quadri	78,00 Euro
1° Livello	66,00 Euro
2° Livello	60,00 Euro
3° Livello	52,00 Euro
4° Livello	48,00 Euro
5° Livello	44,00 Euro
6° Livello	42,00 Euro

L'importo è assorbibile, sino a concorrenza, in caso di successiva contrattazione ed accordo di 2º Livello.

Tabella 7: Classificazione del personale (Art. 33 e 34 del CCNL)

	INQUADRAMENTO
Quadri	Appartengono alla categoria dei Quadri, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello Studio nell'ambito delle strategie e programmi aziendali definiti, con delega formale delle responsabilità, facoltà autonoma di spesa e firma degli atti.
1° Livello	Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive ad alto contenuto professionale e con uno specifico contributo al generale andamento dell'attività, che in possesso di elevate conoscenze tecniche e professionali, comunque acquisite, svolgono, per l'intero Studio, continuativamente ed in completa autonomia e con le specifiche deleghe di poteri e di firma, compiti di sovrintendenza, coordinamento e controllo.
2° Livello	Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che, in completa autonomia funzionale e con le specifiche deleghe di poteri e di firma, svolgono attività professionali, con conoscenze comunque acquisite, anche con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori e che in completa autonomia gestiscono i contatti con i clienti e la soluzione dei problemi organizzativi tecnici, amministrativi e gestionali dello Studio.
3° Livello	Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività tecniche o amministrative di elevato concetto, operativamente autonome, con specifica delega settoriale di poteri e di firma, che comportino particolari, complesse e specifiche conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite.
4° Livello	Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono in autonomia operativa più compiti che richiedano specifiche conoscenze tecniche e/o amministrative e particolari capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite.
5° Livello	Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori d'ordine per la cui esecuzione sono richiesta normali conoscenze specifiche ed adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite.
6° Livello	Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere ausiliario od operazioni d'ordine.

M

Morr

Tabella 8: Esemplificazioni e profili della classificazione del personale (Art. 34 del CCNL)

Tabell	a 8: Esemplificazioni e profili della classificazione dei personale (Ari. 54 dei CCNE)
	ESEMPLIFICAZIONI E PROFILI
1° Livello	1. Collaboratore che, in completa autonomia, sia preposto alle funzioni tecniche ed amministrative dello Studio (autorizzazioni, concessioni, stesura dei contratti, scelta e gestione di fornitori ed appalti) e al coordinamento e controllo dei dipendenti o autonoma gestione delle attività esterne (rifacimenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie nei condomini, sicurezza cantieri, ecc) 2. Altri
2° Livello	1. Capo ufficio 2. Responsabile di settore 3. Progettisti che operando in completa autonoma, sviluppano soluzioni di manutenzioni e recupero, stendono i relativi contratti di appalto, ne seguono l'aggiudicazione 4. Altri profili di valore equivalente non compresi nelle suddette
3° Livello	1. Analista e programmatore informatico che operi in completa autonomia 2. Contabili di concetto che operano in completa autonomia, con specifica delega di poteri e di firma, ivi compresa per le operazioni bancarie 3. Disegnatori che effettuano rilievi dal grezzo, progettazione di soluzioni di manutenzione e recupero e seguono l'intera esecuzione dell'opera 4. Altri profili di valore
4º Livello	1. Segretari unici con cumulo di mansioni d'ordine che tengono anche contauti informativi con la clientela ed i fornitori 2. Cassiere con stesura ed imputazione della prima nota, estratti conto banche fornitori 3. Impiegati che, con utilizzo coordinato dei programmi di "office automation" e di tutta la strumentazione informatica d'ufficio, svolgono, in condizioni di autonomia operativa, compiti specifici quali: a) addetti alla preparazione assemblee (convocazioni, ordini del giorno, verbalizzazioni) ed ai conseguenti rapporti con i clienti; b) addetti alle riparazioni millesimali ed imputazioni e/o alla lavorazione dei rendiconti periodici e dei budget di gestione 4. Operai specializzati che effettuano in autonomia operativa interventi tecnici di riparazione e/o manutenzione sugli impianti e/o apparecchiature di Studio e/o condominiali, anche approntando e conservando la relativa documentazione 5. Altri profili di valore equivalente non compresi nelle
5° Livello	1. Addetti all'imputazione dati al videoterminale 2. Addetti alla segreteria e/o servizi esterni e al disbrigo di commissioni, presso enti, istituti ed uffici pubblici e privati 3. Addetti/e alla compilazione e registrazione di schede e situazioni (scadenze, manutenzioni, pagamenti, ecc) e tenuta di estratti conto dei clienti 4. Addetti alla compilazione di schede, registri o repertori obbligatori 5. Operai che effettuano con apporto di specifica competenza gli interventi richiesti su impianti e/o apparecchiature condominiali, compilando l'eventuale modulistica richiesta 6. Addetti alla conduzione/controllo di piscine condominiali, bagnini, addetti alla disciplina dei
6° Livello	1. Fattorino 2. Addetti alla fotocopiatura di documenti, alla fascicolazione di testi ed altre operazioni esecutive interne allo Studio 3. Operai addetti ad operazioni comuni quali pulizie, anche con mezzi meccanici, sfalcio dell'erba, funzioni di attesa, guardiania o custodia ed altre simili mansioni 4. Altri profili di valore equivalente non compresi nelle suddette esemplificazioni.

M

WEL

Tabella 9: Disciplina per i Quadri (Art. 35 del CCNL)

	DISCIPLINA PARTICOLARE PER I QUADRI
Orario a tempo parziale	Assunzione a tempo indeterminato parziale con il limite di 16 ore mensili. L'orario di lavoro dei Quadri con contratto sino a 30 ore mensili si articolerà in giornate lavorative di almeno 4 ore.
Assegnazione della qualifica	Assegnazione della qualifica al lavoratore dipendente alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 150 giorni di effettiva prestazione lavorativa e, comunque, al compiersi di 180 giorni di calendario.
Polizza assicurativa	Polizza assicurativa a carico del datore per situazioni connesse con l'esercizio delle funzioni lavorative svolte, non causate da colpa grave o dolo del Quadro.

Tabella 10: Sintesi parte normativa

Tabella 10: Sinte	si parte normativa
Scatti d'anzianità Art. 130	Il dipendente ha diritto a 10 scatti triennali. L'anzianità di servizio decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data d'assunzione ed in tale data il dipendente deve aver compiuto al 18° anno d'età e non essere apprendista. Gli importi sono i seguenti: - Quadri → 21,50 Euro - 1° Livello → 18,00 Euro - 2° Livello → 16,50 Euro - 3° Livello → 14,00 Euro - 4° Livello → 13,00 Euro - 5° Livello → 12,00 Euro - 6° Livello → 11,00 Euro
Divisori Art. 129	Orario: 176 (con orario normale di lavoro di 40 ore); 182 (con orario normale di lavoro di 42 ore); 186 (con orario normale di lavoro di 45 ore); 200 (con orario normale di lavoro di 48 ore). Giornaliero: 26
Mensilità contrattuali	13 (tredici)
Tredicesima Art. 128	Pari ad una mensilità della Retribuzione di Fatto da erogare in occasione delle feste natalizie. Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso d'anno, il lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso lo Studio. I mesi non integralmente lavorati determineranno il riconoscimento delle corrispondenti quote giornaliere.
Trasferta Art. 131	Trasferta. Permanenza per l'intero orario normale giornanelo di lavoro ad annele ye Km dalla sede di lavoro o, comunque, in un luogo raggiungibile in un tempo normale superiore ad un'ora. Rimborso spese effettive (il ristoro delle spese sostenute dal lavoratore in nome e per conto del datore, ivi comprese le spese per vitto e pernottamento, nei limiti della normalità o preventivamente concordate, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale). Diaria giornaliera pari a 1/52° della P.B.N.M. Se è stato utilizzato il mezzo di trasporto del lavoratore dipendente deve essere corrisposto a titolo di rimborso di tutte le spese ed i costi di trasporto sostenuti, un compenso pari al 60% del costo chilometrico ACI. Il compenso pari al 70% del costo chilometrico ACI comprende, convenzionalmente, anche il rischio conseguente a danni al mezzo a causa d'incidente.
Periodo di prova	 Quadri → 180 giorni 1° Livello → 150 giorni

W

wer A

	00 T : 11. 125 giovai
art. 45	- 2° Livello →135 giorni
	 3° e 4° Livello → 90 giorni 5° Livello → 60 giorni
	CO T tendlo 30 giorni
	At the second di prova ed al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potra
	essere risolto, da ambo le Parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al
	turttemente di fina vannorta
	Superato il periodo di prova, l'assunzione s'intenderà confermata ed il periodo sarà
	annutate a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
	to settimenali di norma 8 giornaliere distribulte su 5 0 0 giorni.
	La durata massima settimanale è di // ore, con il letto di 48 ore medio sottimanale
j	(ordinarie e straordinarie) calcolata su un periodo di 12 mesi.
8	Giornata festiva → maggiorazione del 10% della P.B.N.C.O.;
	Overio notturno -> maggiorazione del 15% della P.B.N.C.O.;
	deve essere maggiorato del 20% della P.D.N.C.C.
	I B also wishindong un layorg discontinuo o di schippico auosa o disconti
ļ	ly 11 martine: fottorini ugcieri centralinisti personale addetto agu mipianti di j
	l de distribuir en rigge de mento nersonale addetto alla conduzione di piscino di di
	condizionamento e riscardamento, personale autri individuati dall'Ente Bilaterale controllo dei bagnanti ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale
Orario di lavoro	sull'interpretazione contrattuale), la durata normale settimanale è di 48 ore ordinarie
Art. 46	con il tetto massimo di 60 ore (ordinarie e straordinarie) calcolata nell'arco di 12 mesi; superate le 48 ordinarie, le prime 8 ore straordinarie sono maggiorate al 10%, le
	1 1 1 000/
	ore eccedenti al 20%. Il personale direttivo, Quadri ed Impiegati di 1° e di 2° Livello, non sono soggetti a
	limitazioni d'orario poiché caratterizzato da responsabilità di direzione tecnica e/o
	the testing of outgrouping operative ad organizzative.
	The property of the property of the complete of the contract o
	t and the section of the state
	1 22 and moneitly currents fale limite. Il lavoro straordinario coccuoras o
	svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi dovrà essere retribuito con le
	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	maggiorazioni contrattuali. Può essere: orizzontale (prestazione ridotta per tutti i giorni lavoratori); verticale
	(prestazione a tempo pieno svolta solo in alcuni giorni della settimana, meso di anno,)
	misto (una combinazione delle due tipologie precedenti).
	L'orario lavorativo può essere modificato con preavviso di 5 giorni ed una
	maggiorazione retributiva del 5% della P.B.N.C.O. Lavoro supplementare: può essere effettuato fino al tetto del 25% dell'orario
	lavorativo annuo normale, o entro i limiti dell'orario a tempo pieno, con una
Lavoro a tempo	1 :
parziale	maggiorazione del 15%. Nel caso di tempo parziale verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni
Art. 59	lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero od ai giorni pattuiti, maggiorando la
	1-1-200/
	prestazione del 20%. La prestazione individuale sarà fissata tra Datore di lavoro e Lavoratore in misura non
	inferiore ai seguenti limiti:
	a 16 ore, nel caso d'orario ridotto settimanale;
	b. 64 ore, nel caso d'orario ridotto mensile;
	c. 532 ore, nel caso d'orario ridotto annuale.
_	Transport and the D.D.N.C.O. sono le seguenti!
Lavoro	11 1 complementary e dalla 419 alla 489 Ola Sciillidiale - 2570 dalla 100
straordinario	ora settimanale - 35% per le ore festive diurne - 40% per le ore notturne - 50% per le
Art. 53	ore notturne festive.
Discon	Riposo giornaliero di almeno 11 ore; tale disposizione può essere derogata per:
Riposo	1. cambio del turno;
giornaliero Art. 108	1. cambio del turno; 2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
	3. manutenzioni svolte presso terzi;
ALP TOO	
1 1	Var 1 1/9 In.
M	J. J. W. 6/10
M. 100	(NB) X (6/1)

Riposo settimanale Art, 109	 4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; 5. allestimenti in fase d'avvio di nuove attività; 6. studi che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; 7. vigilanza degli impianti e custodia; 8. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari, nel senso che abbiano una cadenza plurimensile, per i soli addetti alle operazioni. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si garantisce un riposo minimo continuativo di 9 ore, purché tale contrazione sia contenuta entro il massimo di 20 giorni lavorativi per anno solare. Un riposo settimanale di 24 ore ogni 7 giorni, oltre al riposo giornaliero. In caso di rinvio del riposo oltre il 7º giorno, sarà riconosciuta al lavoratore, a titolo risarcitorio, un'indennità fissa di 5 Euro per ciascuna settimana soggetta a rinvio (massimo 2 settimane/mese e 20 settimane/anno). Nel caso di punte di lavoro di più intensa attività e di prevedibili periodi d'attività ridotta, il Datore potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente contratto: 1. intensificare l'orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione.
Banca delle ore Art. 116	 (superare l'orario ordinario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane, accreditando le ore eccedenti nelle Banca delle ore con il pagamento di una maggiorazione del 10%); recuperare mediante rarefazione le ore lavorate nell'intensificazione (ridurre l'orario ordinario contrattuale settimanale sino ad un minimo di 32 ore, per un massimo di 24 settimane usufruendo delle ore accreditate nella Banca delle ore senza riconoscere alcuna maggiorazione); ridurre l'orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva prevedibile intensificazione (nel caso di riduzione del fabbisogno d'ore con previsione di successivo recupero il Datore di lavoro potrà ridurre l'orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore settimanali, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al lavoratore quale passivo nel conto della Banca delle ore senza il riconoscimento di alcuna maggiorazione. Il saldo massimo potrà essere di 192 ore a favore del lavoratore o del datore di lavoro II regime è continuo, quindi, il saldo al 31 dicembre sarà riportato al 1° gennaio.
	dell'anno successivo. In caso di cessazione il saldo della Banca delle ore sarà addebitato o accreditato con la competenza di fine rapporto, con una maggiorazione del 20% (10% all'atto d'intensificazione e 10% all'atto della chiusura del rapporto). Su richiesta del lavoratore, e con accordo del datore, i saldi della Banca delle ore, suo favore, potranno essere liquidati con un'ulteriore maggiorazione del 20%, per u totale, quindi, di 30% (10% all'atto di intensificazione e 20% alla liquidazione). La comunicazione di rarefazione o d'intensificazione dovrà essere data al lavoratore con un preavviso normale di 72 ore od, eccezionalmente, di 24 ore. La volontaria accettazione del minore preavviso determina il diritto del lavoratore percepire le seguenti indennità: 1. da 72 a 24 ore: 0,20 centesimi all'ora di minore preavviso. Nel caso di lavoro a tempo parziale i limiti ed i benefici saranno proporzionati proquota salvo le percentuali di maggiorazioni. Le maggiorazioni, di cui ai punti che precedono, non concorrono a formare la base dell'alla del T.F.P.
Ferie Art. 125	28 giornate di calendario pari a 4 settimane (160 ore lavorative), comprensivi sabati e domeniche. Le ferie maturano mensilmente pro quota di 13,33 ore per ciasci mese interamente lavorato. Compatibilmente con le esigenze dello Studio è di lavoratori, è facoltà del datore di lavoro concordare un periodo di ferie pani a
W	War of Co

	settimane e del lavoratore concordare la 4° settimana. Le ferie non potranno essere
1	Continue to min di 2 periodi
1	Dickiono in sovizio: per indifferibili ragioni il datore potra richiamare il lavoratore
	in servizio, salvo il diritto del lavoratore di completare il periodo di ferie, ed il diritto
i	-1 who was dolla enece sostenute
	La malattia, appositamente certificata, superiore a 5 giorni o in presenza di ricovero in
	struttura ospedaliera, sospende il godimento delle ferie, fatti salvi i casi in cui l'INPS
\	struttura ospedaliera, sospende il godiniento dono terio, fatti di recupero delle energie.
	o l'ASL accerti che il tipo di malattia è compatibile con il recupero delle energie,
	funzione propria della ferie. In caso di licenziamento o dimissioni al lavoratore
}	12 donnità costitutiva del pregyviso delle ferie maturale e non gouno (m caso)
	di mese non integralmente lavorato, il lavoratore maturerà le ferie pro quota rispetto
	-11- migura manaila di 13-33 ore)
	All leverstore dipendente, non in prova sarà concesso in occasione del matrifichio, un
	di approdo della durata di 15 giorni consecutivi di calcindario, nei quani
Congedo	decorre la normale retribuzione, escluso gli apprendisti che hanno diritto ad 80 ore di
matrimoniale	normale retribuzione. La richiesta di congedo deve essere presentata con anticipo di
	normale retribuzione. La fichiesta di congedo deve essero presentata con anti-propriale dovrà
Art. 122	15 giorni, ed entro i 30 giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà
	essere prodotto il certificato di matrimonio.
	12 ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente per la partecipazione ad assemblee o
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Permessi	n e ere le modelità d'utilizzo saranno definite nel II livello di contrattazione, le
sindacali	rimanenti 4 ore, saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle Parti
	a !=1:
Art. 9	Il monte ore dovrà essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di
	1 1 a non notrà accere costituito da indennità.
	Concessi brevi periodi retribuiti di 4 o 8 ciascuno per complessive 48 ore annue da
	Concessi brevi periodi retributa di 4 0 d ciascuno per compressivi
Damagai	chiedere, salvo imprevedibilità ed urgenza, almeno con un giorno d'anticipo.
Permessi	Se tali permessi non sono usufruiti durante l'anno solare di maturazione, il lavoratore
retribuiti	ha diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva al saldo delle
Art. 110	competenze di gennaio dell'anno successivo. I giorni d'assenza dai lavoro sono
	: 1t a tutti ali affatti giorni d'attività lavorativa.
Permessi per	Colors she adamnione a funzioni presso gli uffici elettorali, i rappresentanti di fista o
consultazioni	ti andidati in occasione dei referrindum, nanno diritto au associarsi dar
	lavoro per la durata delle relative operazioni; i giorni d'assenza dal lavoro sono
elettorali	considerati, a tutti gli effetti, giorni d'attività lavorativa.
Art. 110	Possono essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 48 ore l'anno, su
	richiesta del dipendente se sussistono documentate e gravi necessità personali e/o
Permessi non	
retribuiti	familiari.
Art. 111	Nel decorso di tali periodi, il lavoratore, non matura, pro quota, la retribuzione diretta
	e differita.
	- 1 giorno per matrimonio di un figlio/a;
Permessi	2 giorni in caso di nascita od adozione:
straordinari	- 3 giorni in caso di decesso del padre o della madre, di un fratello o sorella, di un
	coniuge, di figli;
retribuiti	confuge, or right,
Art. 122	- 1 giorno in caso di donazione di midollo osseo.
	In altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà concordare congedi
	Lutturiti deducibili anche dai nermessi refribiliti speπanti O dalla banca dono oro.
	I lavoratori non in prova che frequentano corsi di studio, di vario genero, pottanno
	accordersi con il detore di lavoro sui seguenti benefici:
]	- concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze dello studio, enc
	that common la management decil eggini'
Permessi di studio	- considerare la prestazione straordinario non obbligatoria;
Art. 94	- considerare la prestazione straordinario non configuratione,
	- considerare come permessi retribuiti i giorni, documentati, delle prove di esami;
	- 10 giorni di permesso non retribuito nell'anno solare.
	Congedo non retribuito: (compatibile con le inderogabili esigenze dello Studio) re

W

lavoratori con almeno 5 anni di servizio per 6 mesi nell'intera vita lavorativa, non è cumulabile con le ferie, malattie od altri congedi. Astensione obbligatoria: 5 mesi (possibile proroga a 7 mesi dalla D.P.L. in caso d'attività faticose ed insalubri nel luogo di lavoro) con indennità dall'INPS all'80% della Retribuzione Media Giornaliera (R.M.G.)*, anticipata dal datore. Il periodo di congedo è computato all'anzianità di servizio. Può essere richiesto sia dalla madre (2 mesi antecedenti il parto, e 3 mesi successivi al parto) sia dal padre (in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino da parte della madre ed affidamento del bambino al padre). Astensione facoltativa: 10 mesi, in caso di un solo genitore, 11 mesi, se il padre usufruisce di 3 mesi, è corrisposta un'indennità dall'INPS al 30% della R.M.G., anticipata dal datore. Il periodo di godimento è entro gli 8 anni del bambino, nei quali superato il 3° anno, la prestazione è garantita se sono soddisfatti alcune condizioni di reddito. Il periodo di congedo è computato all'anzianità di servizio. Riposi giornalieri: permessi retribuiti, come ore lavorate con indennità INPS, anticipata dal datore di lavoro, di 2 ore se l'orario di lavoro è superiore alle 6 ore, e di Maternità 1 ora se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore. Tali permessi sono garantiti alla madre Art. 124 ed al padre (in caso in cui il figlio sia affidato al padre, la madre lavoratrice non se ne avvale, in casi d'oggettiva impossibilità della madre di accudire in neonato), durante il 1º anno di vita del bambino. Permessi per malattia: nessuna retribuzione, diritto d'assentarsi dal lavoro per la durata della malattia (fino a 3 anni del bambino), o 5 giorni lavorativi per ciascun genitore l'anno (dai 3 agli 8 anni del bambino). Durante tale periodo decorre l'anzianità di servizio ma non maturano ferie e mensilità differite. Madre gestante: permessi per esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche con retribuzione al 100% a carico del datore e previdenza al 100% come per la Retribuzione di Fatto. Il diritto è subordinato dalla necessità di eseguire gli esami solo in orario lavorativo e previa documentazione attestante la data e l'ora d'effettuazione. * R.M.G. Retribuzione Media Giornaliera: calcolata secondo i criteri dati dall'INPS. Comunicazione al datore dell'assenza entro le prime 4 ore dall'inizio del lavoro. Trasmissione allo Studio, entro 2 giorni dall'inizio della malattia, del relativo certificato medico. Conservazione del posto: Lavoratore fino a 2 anni d'anzianità → mantenimento del posto fino a 6 mesi continuati o frazionati; Lavoratore con oltre i 2 anni d'anzianità → mantenimento del posto di lavoro fino a 6 mesi con incremento di una settimana per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite complessivo di 12 mesi nell'arco di 3 anni. Malattia Trattamento economico: indennità INPS → dal 4° al 20° giorno di malattia il 50% Art. 127 della R.M.G., dal 21° giorno di malattia il 66,66% della R.M.G. I primi 3 giorni (carenza) sono retribuiti al 80% della P.B.N.C.. Lavoratore fino a 2 anni d'anzianità → ha l'integrazione della prestazione INPS fino a garantire il 70% della P.B.N.C.; Lavoratore con oltre 2 anni d'anzianità → ha l'integrazione della prestazione INPS fino a garantire il 80% della P.B.N.C., (con esclusione delle voci legate alla presenza). Da suddetto istituto sono esclusi gli apprendisti e si rinvia alla sezione a loro dedicata, nella presente Tabella. Conservazione del posto: Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi consecutivi. Trattamento economico: indennità INAIL -> dal 4° al 90° giorno il 60% della Malattia R.M.G., dal 91° il 75% della R.M.G. Il giorno dell'inizio malattia professionale, è retribuito come fosse lavorato. professionale Dal 1° al 89° giorno → integrazione del datore fino a garantire l'80% della P.B.N.C.; Art. 127 Dal 90° giorno → integrazione del datore fino a garantire il 70% della P.B.N.C. Da suddetto istituto sono esclusi gli apprendisti e si rinvia alla sezione a loro dedicata,

M

L War



Infortunio professionale Art, 127	nella presente Tabella. Conservazione del posto: Diritto alla conservazione del posto fino a quanto dura l'inabilità temporanea (data indicata nel certificato). Trattamento economico: indennità INAIL → dal 4° al 90° giorno d'infortunio i 60% della RMG, dal 91° giorno il 75% della RMG. Il giorno dell'infortunio è retribuito come fosse lavorato. Dal 1° al 89° giorno → l'80% della P.B.N.C. (con esclusione delle voci legate alla presenza); Dal 90° giorno → un'integrazione del 70% della P.B.N.C. Da suddetto istituto sono esclusi gli apprendisti e si rinvia alla sezione a loro dedicata			
Infortunio extraprofessionale ed "in itinere" Art. 127	nella presente Tabella. Conservazione del posto: Lavoratore fino a 2 anni d'anzianità → mantenimento del posto di lavoro fino a 6 mesi continuati o frazionati; Lavoratore con oltre 2 anni d'anzianità → mantenimento del posto di lavoro per 6 mesi con incremento di una settimana per ciascun anno lavorato oltre il biennio con il limite di 12 mesi nell'arco di 3 anni. Trattamento economico: infortunio extraprofessionale indennità INPS → dal 4° al 20° giorno il 50% della R.M.G.; dal 21° giorno il 66,66% della R.M.G. Infortunio "in itinere" indennità INAIL → dal 4° al 90° giorno il 60% della R.M.G.; dal 91° il 75% della R.M.G. Il giorno dell'infortunio è retribuito come fosse lavorato. I primi 3 giorni (carenza) sono retribuiti al 80%. Lavoratore fino a 2 anni d'anzianità → integrazione della prestazione INPS o INAIL fino a garantire il 70% della P.B.N.C.; Lavoratore con oltre 2 anni d'anzianità → integrazione della prestazione INPS o INAIL fino a garantire il 80% della P.B.N.C., (con esclusione delle voci legate alla presenza). Da suddetto istituto sono esclusi gli apprendisti e si rinvia alla sezione a loro dedicata,			
Aspettativa per Malattia od Infortunio Art, 126	nella presente Tabella. Ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assenti per malattia od infortunio che ne facciano richiesta entro 7 giorni della scadenza del comporto contrattuale, è garantita un'aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio di 15 giorni per ogni anno d'anzianità maturata, fino ad un massimo di 6 mesi, con conservazione del posto. Se entro 7 giorni dalla scadenza del periodo d'aspettativa, il lavoratore non si presenti è considerato dimissionario. Il lavoratore potrà richiedere un prolungamento del periodo d'aspettativa pari a 7,5 giorni per ogni anno lavorato, con il massimo di 3 mesi se esibisce regolari certificati medici che si tratti di malattie per le quali c'è la possibilità di ripresa del lavoro e che il periodo richiesto sia considerato senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità di servizio.			
Preavviso Art. 139	Classificazione del personale Quadri 1° e 2° Livello 3° e 4° Livello 5° Livello 6° Livello	Fino a 4 anni d'anzianità 60* 45* 30* 15* 10*	Fino 10 anni d'anzianità 90* 60* 45* 30* 15*	Oltre 10 anni d'anzianità 120* 90* 60* 45* 30*
Intervallo per la consumazione dei pasti	* Giorni di calend La durata per la co di 2 ore. Il tempo è di servizio.	ncumazione dei nasti	va da un minimo di 1: re di lavoro e Lavorato	5 minuti ad un massin ore in base alle esigen

pasti
Art. 121

(MEN

Mansioni promiscue Art. 39	Il Lavoratore che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, e le mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la Retribuzione di Fatto. Se le mansioni di qualifica superiore siano svolte con continuità ma senza il criterio di prevalenza, il lavoratore percepirà un'indennità commisurata alla differenza retributiva tra il livello d'appartenenza e quello della mansione superiore ed al tempo mediamente dedicato nel mese alla mansione superiore. Al Lavoratore che sia adibito, per almeno 1 mese, a mansione superiore, sarà
Mutamento di mansioni Art. 40	riconosciuta la retribuzione della mansione superiore. Se i esercizio si produce care i mesi, il dipendente sarà inquadrato nella categoria superiore, salvo i casi in cui il mutamento di mansione sia dovuto alla sostituzione di lavoratori con diritto alla
Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) Artt. 140, 141, 142	Trattamento spettante al lavoratore in caso di risoluzione del rapporto, determinato dalla P.B.N.C., gli aumenti periodici d'anzianità, retribuzioni "ad personam", indennità sostitutiva per mancanza di 2° contrattazione, tredicesima mensilità, pagamento ferie e festività non godute. Corrisposto all'atto di cessazione, tenendo conto dei tempi necessari per l'elaborazione, comunque non oltre i 30 giorni dalla scadenza del pagamento della retribuzione del periodo di paga in corso alla data di cessazione. Anticipazioni del T.F.R.: fino al 70% dell'importo per lavoratori con almeno 8 anni di servizio giustificata da necessità comprovate.

Tabella 11: Sintesi contrattuale tipologie di contratto

	CONTRATTI
	Apprendistato per l'espletamento del Diritto-Dovere d'istruzione e formazione. Rivolto ai giovani ed adolescenti da 15 anni. Categoria d'inquadramento fino a 2 livelli inferiore, durata massima di 3 anni. *
Apprendistato	 Apprendistato per l'acquisizione di un Diploma o Percorsi di Formazione. Rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni che siano in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di livello secondario o superiore (anche 17enni, purché in possesso di una qualifica professionale). Categoria d'inquadramento fino a 2 livelli inferiore. * 3. Apprendistato professionalizzante. Rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni che vogliono conseguire una qualificazione attraverso
Art. 63 - 81	il lavoro. Categoria d'inquadramento fino a 2 livelli inferiore. Durata massima di 6 anni. * L'apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d'orario previste con la Banca delle ore e le prestazioni straordinarie entro il limite massimo di 1º ora giornaliera e 4 ore nella giornata di riposo (con il limite di 120 ore straordinario supplementari per anno solare, escluso l'eventuale tempo destinato alla formazione esterna all'orario di lavoro). Limite all'assunzione: lo Studio deve aver mantenuto in servizio almeno il 50% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 18 mesi precedenti. In caso di malattia od infortunio all'apprendista spetta:
	 nei primi 2 periodi d'apprendistato: dal 4º al 20º giorno il 10% della P.B.N.C.O.; dal 21º al 180º giorno il 20% della P.B.N.C.O.;

M

M

■ nel terzo periodo d'apprendistato, dal 4º giorno a tutto il periodo di malattia entro i limiti di comporto, il 30% della P.13.N.C. Eventuali trattamenti più favorevoli potranno essere stabiliti "ad personam". Per la retribuzione e la suddivisione dell'apprendistato in proriodi si rinvia alle Tabelle 2 e 5 della presente Sintesi. Neo assumi a tempo indeterminato, con più di 29 anni, destinatti al Vº e IVº livello. Imquadramento al livello inferiore per i seguenti periodi d'effettivo lavoro: V Livello → inquadramento al VI Livello per 12 mesi (in assenza di documentata pregressa esperienza nella mansione; IV Livello → inquadramento al V Livello per 24 mesi oltre il periodo di prova; Superato il periodo di prova ed i termini massimi la progressione di carriora spettante non potrà essere posticipata. Giovani tra il 18 e i 29 anni; disoccupati di lunga durata, dai 29 ai 32 anni (si definiscono disoccupazi di lunga durata coloro che avendo perso il lavoro siano alla ricerca di un'altra occupazione da più di 12 mesi); lavoratori disoccupati con più di 50 anni; lavoratori di qualsiasi età che non abbiano lavorato o che siano disoccupazione con miniti di età che risiectano in zone geografiche in cui il tasso d'occupazione femminile sia interiore almeno al 20% rispetto a quello maschile o con un tasso di disoccupazione femminile superiore almeno al 10% quella maschile; persona affette da un deficit lisico, mentale o psichico. Ha una durata minima di 9 mesi e massima di 18 mesi, per i diasbili psico-fisici la durata può patturisti fino a 3 anni; il superamento del limite trasforma automaticamente il contratto d'inserimento in contratto d'inserimento in contratto diinserimento in contratto diinserimento in contratto diinserimento in contratto diinserimento in contratto di inpadaramento può essere inferiore fino a 2 livelli rispetto un lavoratore qualificato, si applica la disciplina dei contratti a tempo determinato. Per poter assumere con questo contratto, il Datore di lavoro dovrà aver mantenuto il 40% dei lav		
Neo assunti a tempo indeterminato, con più di 29 anni, destinata al "€1" rivelto. Passurizione o Destinatari di Imquadramento al VI Livello per 12 mesi (in assenza di documentata prepressa esperienza nella mansione; IV Livello → inquadramento al VI Livello per 12 mesi (in assenza di documentata prepressa esperienza nella mansione; IV Livello → inquadramento al VI Livello per 24 mesi oltre il periodo di prova; Superato il periodo di prova ed i termini massimi la progressione di carricra spettante non potrà essere posticipata. Giovani tra i 18 e i 29 anni; disoccupati di lunga durata, dai 29 ni 32 anni (si definiscono disoccupati di lunga durata coloro che avendo perso il lavoro siano alla ricerca di un'altra occupazione da più di 12 mesi); lavoratori disoccupati con più di 50 anni; lavoratori di qualsiasi età che non abbiano lavorato o che siano disoccupati da almeno 2 anni; donne senza limiti di età che risiedano in zone geografiche in cui il tasso d'occupazione femminile sia inferiore almeno al 10% quella maschile; persone affotte du un deficit fisico, mentale o psichico. Il una durata minima di 9 mesi e massima di 18 mesi, per i disabili psico-fisici la durata può pattuirsi fino a 3 anni; il superamento del limite trasforma automaticamente il contratto d'inserimento in contratto dipendente a tempo indeterminato. E' nidispensabile un progetto individuale d'inserimento con la necessaria formazione. La categoria di inquadramento paò essere inferiore fino a 2 livelli rispetto un lavoratore qualificato, si applica la disciplina dei contratto di mesi precedenti, sempre che su detto periodo sia scaduto più di 1 contratto. Sono esclusi dal limite del 40%: i dimessi; i licenziamenti per giusta causa; i lavoratori che abbiano rifituto la trasformazione del contratto d'inserimento in contratto d'inserimento non può superare il 10% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto noi 18 mesi precedenti, sempre che su detto dei lavoratori a tempo indeterminato, nel massimo di 2. La percentuale di lavoratori assunti co		limiti di comporto, il 30% della P.B.N.C. Eventuali trattamenti più favorevoli potranno essere stabiliti "ad personam". * Per la retribuzione e la suddivisione dell'apprendistato in periodi si rinvia alle Tabelle 2
Giovani tra i 18 e i 29 anni; disoccupati di lunga durata, dai 29 ai 32 anni (si returatira disoccupati di lunga durata coloro che avendo perso il lavoro siano alla ricerca di un'altra occupazione da più di 12 mesi); lavoratori disoccupati con più di 50 anni; lavoratori di qualsiasi età che non abbiano lavorato o che siano disoccupati da almano 2 anni; donne senza limiti di ctà che risiedano in zone geografiche in cui il tasso d'occupazione femminile sia inferiore almeno al 20% rispetto a quello maschile; persone affette da un deficit fisico, mentale o psichico. Ha una durata minima di 9 mesi e massima di 18 mesi, per i disabili psico-fisici la durata può pattuirsi fino a 3 anni; il superamento del limite trasforma automaticamente il contratto d'inserimento in contratto dipendente a tempo indeterminato. Contratti d'Inserimento Art. 96 - 105 Contratti d'Inserimento Art. 96 - 105 Per poter assumere con questo contratto, il Datore di lavoro dovrà aver mantenuto il 40% dei lavoratori il cui contratto si ascaduto nei 18 mesi precedenti, sempre che su detto periodo sia scaduto più di 1 contratto. Sono esclusi dal limite del 40%: i dimessi; i licenziamenti per giusta causa; i lavoratori che abbiano rifiutato la trasformazione dei contratto d'inserimento in contratto a tempo indeterminato, il avoratori che non abbiano superato il periodo di prova; i contratti a tempo indeterminato non può superare il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato, con meno un lavoratore ed arrotondamento superiore. Lavoro a distanza attraverso sistemi informatici e rete di comunicazione tra l'Azienda edi lavoratori a tempo parziale e determinato. La posterotuale di lavoratori e svolta nell'Azienda). Può svolgersi a tempo pieno ed indeterminato, a tempo parziale e determinato. La posterotua a tempo parziale e determinato. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per effettuare la prestazione sono, proquota, a carico del telelavoratore solo in caso di un suo recesso non motivato entro 3 anni od un eventuale	l° assunzione o Destinatari di qualifica superiore	Neo assunti a tempo indeterminato, con più di 29 anni, destinati ai V°e IV° IIVEIIO. Inquadramento al livello inferiore per i seguenti periodi d'effettivo lavoro: V Livello → inquadramento al VI Livello per 12 mesi (in assenza di documentata pregressa esperienza nella mansione; IV Livello → inquadramento al V Livello per 24 mesi oltre il periodo di prova; Superato il periodo di prova ed i termini massimi la progressione di carriera spettante non
Lavoro a distanza attraverso sistemi informatici e rete di comunicazione tra l'Azienda cu il Telelavoratore. Può essere domiciliare (svolto nell'abitazione del telelavoratore); mobile (attraverso apparecchi portatili); remotizzato o a distanza (in appositi telecentri); misto (parte della prestazione è svolta nell'Azienda). Può svolgersi a tempo pieno ed indeterminato, a tempo parziale e determinato. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per effettuare la prestazione sono, proquota, a carico del telelavoratore solo in caso di un suo recesso non motivato entro 3 anni od un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, salvo che il recesso sia determinato da inadempimento del datore. Atto scritto con apposizione del termine. È consentito nei casi: a. incrementi d'attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, nonché installazione e collaudo di nuove linee di servizi; b. punte di più intensa attività, derivanti da richieste di mercato che non siano possibili evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità dal prodotto e/o delle lavorazioni richieste, anche mediante sperimentazioni di tunui tii lavoro aggiuntivi, indicanti i fatti specifici che determinano il termine; c. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presente	d'Inserimento	Giovani tra i 18 e i 29 anni; disoccupati di lunga durata, dat 29 at 32 anni (si definiscono disoccupati di lunga durata coloro che avendo perso il lavoro siano alla ricerca di un'altra occupazione da più di 12 mesi); lavoratori disoccupati con più di 50 anni; lavoratori di qualsiasi età che non abbiano lavorato o che siano disoccupati da almeno 2 anni; donne senza limiti di età che risiedano in zone geografiche in cui il tasso d'occupazione femminile sia inferiore almeno al 20% rispetto a quello maschile o con un tasso di disoccupazione femminile superiore almeno al 10% quella maschile; persone affette da un deficit fisico, mentale o psichico. Ha una durata minima di 9 mesi e massima di 18 mesi, per i disabili psico-fisici la durata può pattuirsi fino a 3 anni; il superamento del limite trasforma automaticamente il contratto d'inserimento in contratto dipendente a tempo indeterminato. E' indispensabile un progetto individuale d'inserimento con la necessaria formazione. La categoria di inquadramento può essere inferiore fino a 2 livelli rispetto un lavoratore qualificato, si applica la disciplina dei contratti a tempo determinato. Per poter assumere con questo contratto, il Datore di lavoro dovrà aver mantenuto il 40% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 18 mesi precedenti, sempre che su detto periodo sia scaduto più di 1 contratto. Sono esclusi dal limite del 40%: i dimessi; i licenziamenti per giusta causa; i lavoratori che abbiano rifiutato la trasformazione del contratto d'inserimento in contratto a tempo indeterminato; i lavoratori che non abbiano superato il periodo di prova; i contratti non trasformati a tempo indeterminato nel numero massimo di 2. La percentuale di lavoratori assunti con contratto d'inserimento non può superare il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato, con meno un lavoratore ed arrotondamento
a. incrementi d'attività produttiva, di confezionamento e di spedizione dei prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, nonché installazione e collaudo di nuove linee di servizi; b. punte di più intensa attività, derivanti da richieste di mercato che non siano possibili evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste, anche mediante sperimentazioni di turni di lavoro aggiuntivi, indicanti i fatti specifici che determinano il termine; c. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presente.		Lavoro a distanza attraverso sistemi informatici e rete di comunicazione tra i Azienda ed il Telelavoratore. Può essere domiciliare (svolto nell'abitazione del telelavoratore); mobile (attraverso apparecchi portatili); remotizzato o a distanza (in appositi telecentri); misto (parte della prestazione è svolta nell'Azienda). Può svolgersi a tempo pieno ed indeterminato, a tempo parziale e determinato. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per effettuare la prestazione sono, proquota, a carico del telelavoratore solo in caso di un suo recesso non motivato entro 3 anni od un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, salvo che il recesso sia determinato da inadempimento del datore.
d. operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'urricio, degli impianti e dell'	tempo determinato	 a. incrementi d'attività produttiva, di confezionamento e di spedizione dei produtto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, nonché installazione e collaudo di nuove linee di servizi; b. punte di più intensa attività, derivanti da richieste di mercato che non siano possibili evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste, anche mediante sperimentazioni di tumi di lavoro aggiuntivi, indicanti i fatti specifici che determinano il termine; c. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presente.

Med

C.E.D.,

e. attività stagionali come definite al punto c) dell'articolo 55 del presente C.C.N.L., ivi comprese quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche ed

integrazioni;

f. nelle fasi d'avvio di nuove attività, conseguenti a nuovi investimenti. Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell'art. 10 del D. Lgs. n. 368/2001, per fase d'avvio di nuove attività s'intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva. Per fase d'avvio di nuove attività s'intende, altresì, quella d'avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà durare fino a 12 mesi. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218;

g. sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative e comunque in tutti i casi in cui lo Studio sia tenuto alla conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione. In tali casi l'assunzione potrà eccedere di 30 giorni (fino al V livello) o di 60 giorni (dal IV livello) il momento finale ed iniziale dell'assenza del lavoratore da sostituire. Una permanenza eccedente i termini finali di cui sopra determinerà i medesimi oneri del superamento

del termine nel contratto a tempo determinato;

h. sostituzione di lavoratori part-time a tempo determinato, nonché dei lavoratori di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001;

 i. utilizzazione di figure professionali specializzate o sperimentali, che non sia possibile occupare stabilmente, non assumibili (per età, livello d'inquadramento o durata dell'incarico) con contratto d'inserimento o d'apprendistato;

j. fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e/o burocratico-

commerciali e/o tecniche;

k. sperimentazione, per un periodo massimo di 6 mesi, di nuovi modelli d'orario di lavoro, che presuppongano ulteriore personale rispetto a quello in servizio.

La durata massima del contratto è di 36 mesi compresivi di proroghe e rinnovi, superato tale periodo il contratto si considera a tempo indeterminato, salvo i casi di deroga "assistita" nei quali, superati i 36 mesi, si potrà stipulare un ulteriore contratto di 12 mesi attraverso la D.P.L. e con l'assistenza di un rappresentante sindacale.

La successione dei contratti non trova applicazione per le esigenze definite dello Studio, purché indicato nel contratto individuale, quali le iniziative promo-publicitarie. In tali periodi è possibile ricorrere al contratto a tempo determinato con una durata complessiva di 6 mesi per ogni lavoratore, comprese le eventuali proroghe, all'interno dello stesso ciclo d'attività stagionale.

Le ferie e la tredicesima mensilità saranno corrisposte e frazionate per 365esimi, quanti sono i giorni di durata del rapporto. Alla scadenza del contratto sarà corrisposto il

trattamento di fine rapporto previsto dal presente C.C.N.L.

M

JUEN .

Tabella 12: Sintesi sui contratti di lavoro particolari

100000 120 00000	SI SUI COMPUNIU DI INVOIO PUNICOLO MEDICATIO DEL LAVODO
	GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
	Si può ricorrere alla Somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
	1. punte di più intense attività alle quali non si può far fronte con i normali assetti
	organizzativi; 2. per esecuzione di un'opera o un servizio, definiti o predeterminati, che non
	possono essere realizzati od eseguiti con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
	3. per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro
Somministrazione	4. per i escenzione di servizi contenti dite stagioni ca di magni di
di lavoro a tempo	o invernale.
determinato Art. 25	Lo Studio deve comunicare all'Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce
	e all'E.R.B.O.A. il numero dei contratti, la loro durata, la qualifica dei lavoratori
	interessati ed Il numero dei lavoratori assunti direttamente dall'Azienda. Il rapporto tra i lavoratori dipendenti e i lavorati somministrati è il seguente:
	If rapporto tra i lavoratori dipendenti e i lavorati somministrati e ii soguento.
	L. dipendenti L. somministrati
	$Da 0 a 5 \rightarrow 2$
	Da 6 a $10 \rightarrow 3$
	Da 11 a 15 → 4
	Da 16 a 30 → 5
	Per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per alcuni casi di lavoro straordinario (guardiani, personale di sorveglianza, addetti a centralini
	telefonici privati e fattorini); per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione
	con meno di 25 anni, lavoratori con più di 45 anni iscritti nelle liste di mobilità e di
Lavoro	collocamento e pensionati (nei Fine settimana, Ferie Estive, Natalizie e Pasquali).
Intermittente	Il lavoratore, nei casi sopraelencati, si mette a disposizione dello Studio, ricevendo
Art. 27	un'indennità di disponibilità (non può essere inferiore al 20% della P.B.N.C.), per
22241 = 7	essere stato in attesa dell'eventuale chiamata del Datore di lavoro. Il trattamento economico è proporzionato all'effettiva prestazione lavorativa resa dal lavoratore. Il
	preavviso non può essere inferiore a 18 ore prima dell'inizio dell'attività lavorativa;
	termini più ridotti potranno essere concordati erogando un'indennità di minor
	preavviso di 0,50 Euro per ogni ora di riduzione.
Lavoro Ripartito Art. 31	2 lavoratori, alternandosi, garantiscono un'unica prestazione di lavoro.
	La retribuzione sarà proporzionata all'effettivo lavoro svolto dai singoli.
	Le dimissioni di un lavoratore comportano l'estinzione del contratto di lavoro, salvo i
	casi in cui il lavoratore superstite si prenda in carico l'intera prestazione lavorativa o
	proponga un nuovo candidato sostituto.
	Il datore di lavoro deve comunicare all'Ente Bilaterale, alle R.S.A. e all'OO.SS. il
	ricorso al lavoro ripartito.

Tabella 13: Sintesi contributi percentuali En. Bi. F.

Contributo Mensile 2,2% per 13 mensilità della P.B.N.C.M.

Prestazione	Contributo datore	Contributo Iavoratore	Contributo totale
Contrattuali Confederali	0,3%	0,1%	0,4%
S.A.C.I.	0,2%		0,2%

M

L was to

X

Organismi Bilaterali Federali Nazionali	0,6%	0,2%	0,8%
Commissioni Paritetiche Regionali/Provinciali	0,6%	0,2%	0,8%
Totale	1,7%	0,5%	2,2%

Tabella 14: Una Tantum da erogare a giugno 2012 (ai lavoratori retribuiti ai minimi* e presenti in tutti i 12 mesi del 2011).

Livelli	Importo annuale <i>Una</i> <i>Tantum</i>
Quadro	1.170,00
I _o	990,00
IIº	900,00
III°	780,00
IV°	720,00
V°	660,00
VI°	613,20

^{*} verificare se eventuali voci retributive eccedenti al minimo siano o meno ostativa all'erogazione dell'Una Tantum.

Roma, 27 maggio 2011

Letto, confermato e sottoscritto

S.A.C.I.

(Sindacato Amministratori

Condominiali ed Immobiliari)

A

provia Eliza paro valo

